

**Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale Centrale Prima Appello – Sent. n. 395 del 02.09.2008***Omissis***F A T T O**

Con atto di citazione del 6 dicembre 2005, previo rituale invito a dedurre, veniva convenuto in giudizio il dr. Y. Y. X., già Dirigente medico presso la x Unità operativa Radiologia della Azienda Ospedaliera di K. (Policlinico), in quanto ritenuto responsabile di reiterate violazioni al divieto di svolgimento di prestazioni aggiuntive in regime di libera professione intramuraria, durante l'orario di servizio istituzionale, in vari periodi tra il 2002 e il 2004; a seguito di tale vicenda era stato calcolato essersi prodotto un danno per l'Azienda pari ad euro 12.953,00, corrispondente al compenso orario di 450 ore sottratte all'attività ordinaria e in sovrapposizione ad essa per l'effettuazione di 1559 interventi di specie. Il tutto era stato rilevato: 1) dalle tabelle meccanografiche, estratte tramite il sistema di prenotazione informatizzata C.U.P., per le quali, in relazione ad ogni giornata lavorativa, veniva indicata la prestazione, il paziente, la data e l'ora dell'esame, il tempo di durata di esso e la timbratura in entrata e in uscita del medico; 2) dal fatto che questi non ha mai proceduto alla timbratura dell'orario di servizio prima dell'inizio dell'attività in aggiuntiva e al termine della stessa; 3) dalle contestazioni di cui al procedimento disciplinare intentatogli, conclusosi con il licenziamento per giusto motivo, con la motivazione che era venuto meno il rapporto di fiducia e lealtà con l'Azienda, il tutto assentito dal parere del Comitato dei Garanti.

Il primo giudice, avendo ritenuto evidenti le violazioni degli obblighi di servizio, previsti dalle norme primarie (d.Lgs. n. 502/1992, come modificato dal d.Lgs. n. 229/1999), dal contratto collettivo di categoria e da diverse circolari e disposizioni interne, condannava il dr. X. al risarcimento di euro 8.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese di giudizio. L'addebito veniva ridotto nella misura di un terzo del danno originariamente imputatogli (corrispondente al compenso orario illecitamente percepito); ciò nella considerazione che la stessa Azienda, in relazione ad analogo episodio, dallo stesso X. informalmente allegato, aveva affermato che "il tempo di prenotazione C.U.P. potrebbe non corrispondere sempre ed in ogni caso al tempo di effettiva esecuzione dell'esame, in quanto considera il tempo di accesso del paziente alla struttura, il tempo tecnico di effettuazione dell'esame e dell'uscita dalla struttura del paziente, per cui il dato orario di effettiva sovrapposizione tra attività aggiuntiva ed istituzionale potrebbe essere consistentemente inferiore a quello contestato".

Con il proposto appello, il ricorrente sostanzialmente ripete le argomentazioni opposte innanzi al Giudice di prime cure:

- mancanza di intenti fraudolenti e, quindi, di colpa grave;
- mancata conoscenza degli ordini di servizio in materia di attività aggiuntiva e, quindi, buona fede dell'esplicazione di tale attività, perchè a lui direttamente non comunicati;
- mancanza di prove certe sulla effettiva esecuzione degli esami di cui alle prenotazioni;
- disorganizzazione interna della Azienda in ordine a tale attività aggiuntiva;
- mancata contestazione, fino al 2004, di violazione di specie;
- mancato uso del potere riduttivo.

La Procura generale ha depositato le proprie conclusioni, nelle quali controdeduce a tutti i motivi di appello.

Sulla censura relativa all'esercizio del potere riduttivo, ricorda che esso è autonomamente valutabile dal giudice e discrezionalmente dallo stesso applicabile in presenza di individuate e fondate circostanze; tale riduzione è comunque intervenuta nella specie, in misura di un terzo, e proprio



sulla base di una allegazione del convenuto (proscioglimento di altro collega nell'ambito di analogo procedimento disciplinare), benevolmente considerata dal primo giudice - pur trattandosi di documento in semplice fotocopia e con abrasione del nominativo interessato e dei relativi numeri di protocollo - in quanto ritenuto in qualche modo indicativo di possibili, parziali errori del calcolo del tempo effettivo degli esami.

Tutte le altre doglianze, evidenzia ancora il Procuratore, hanno trovato piena e condivisibile risposta nella sentenza impugnata, con fondate argomentazioni, supportate da un quadro normativo ritenuto chiarissimo, ed attuato all'interno dell'Azienda ospedaliera con puntuali provvedimenti (circolari e note di servizio), costantemente disattese dall'appellante; alle argomentazioni della prima sentenza, il PM ritiene ultroneo aggiungere altre considerazioni. Si limita a precisare che la sola circostanza che l'appellante non abbia mai effettuato le doverose "stimbrature" - atti che interrompono l'orario di inizio attività istituzionale e indicano l'inizio e la fine di quella aggiuntiva - di per sé sarebbe stata sufficiente a configurare il comportamento illecito e dannoso, inducendo in errore l'Azienda nel corretto computo di individuazione delle fasce orarie di lavoro svolto nell'una o nell'altra attività, a nulla rilevando (prosegue il Requirente) la eventuale, e non dimostrata, assunta disorganizzazione dell'Azienda medesima.

In relazione a quest'ultimo fattore, precisa la Procura, non potrebbero essere rimosse, e devono invece essere sopportate, eventuali conseguenze negative cagionate da proprio precedente comportamento negligente o illecito. E comunque, prosegue, il primo giudice si è dato carico, sulla base della copiosa documentazione acquisita (anche testimoniale), di suffragare motivatamente la grave colpa, ai limiti del dolo, dell'appellante, per cui il proposto ricorso appare all'Accusa del tutto infondato.

Viene, conclusivamente, chiesto che questa Sezione d'appello voglia respingere il ricorso in epigrafe e confermare l'appellata sentenza, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento di quanto dovuto, unitamente alle spese del presente grado di giudizio.

In data 28.5.2008, la difesa dell'appellante ha depositato copia della sentenza penale n. 194/2007 del 10.5.2007, con la quale il GUP presso il Tribunale di K., a seguito di giudizio abbreviato, ha assolto il dr. X. dal reato di truffa aggravata e falso.

Nell'odierna pubblica udienza, l'avv. L. ha richiamato la sentenza penale (pag. 3) laddove esclude il danno erariale: il medico poteva redigere i referti anche in seguito, quindi non è dimostrata alcuna sovrapposizione di tempi tra attività pubblica e privata; sovrapposizione che non potrebbe essere dimostrata unicamente dalla mancanza delle cc.dd. "stimbrature". Per cui, non è provato che le 1.559 prestazioni aggiuntive siano avvenute in orario di lavoro ordinario. Ricorda, poi, che tutti i procedimenti penali a carico del dr. X. furono archiviati.

Il PM ha chiesto, invece, il rigetto dell'appello. Evidenzia in proposito che il medico venne licenziato con preavviso, a seguito di parere favorevole del Comitato dei garanti; anche per tale via sarebbe quindi dimostrata l'illiceità del suo comportamento.

DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, il Giudice di prime cure ha condannato il dr. Y. Y. X., già Dirigente medico presso la x Unità operativa radiologia dell'Azienda ospedaliera di K., ritenuto responsabile di reiterate violazioni al divieto di svolgimento di prestazioni aggiuntive in regime di libera professione intramuraria, durante l'orario di servizio istituzionale, in vari periodi tra il 2002 e il 2004.

Avverso detta decisione ha interposto appello l'interessato, lamentandone l'illegittimità sotto diversi profili: liceità della propria condotta e, comunque, insussistenza della colpa grave; mancanza di prove certe sull'effettività del danno (non sarebbe stata dimostrata l'esecuzione degli esami di cui



alle prenotazioni, né che essi siano stati effettuati in orario di servizio); mancato uso del potere riduttivo da parte del primo Giudice.

2. Ciò posto, va chiarito, innanzi tutto, il profilo riguardante l'illiceità della condotta, contestato dall'appellante.

In proposito, non può esservi dubbio, in linea di massima, in ordine all'avvenuta violazione delle (peraltro chiarissime) norme di legge e contrattuali, che vietano l'effettuazione di prestazioni aggiuntive durante l'attività istituzionale: cfr. l'art. 15-quinquies del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (aggiunto dall'art. 13 del d.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229), nonché le disposizioni contrattuali, di cui all'art. 54 del CCNL, area dirigenza medica e veterinaria del SSN, relativo al quadriennio 1998-2001 ("il cui comma 5 espressamente recita: "L'esercizio dell'attività professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. A tal fine, l'attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni"); analoghi principi sono ripetuti nell'art. 55 del CCNL del 1°8.6.2000 per il quadriennio 1999-2002.

Orbene, è risultato dagli atti del giudizio che l'appellante effettuava prestazioni aggiuntive durante l'orario di servizio, in espressa violazione delle su richiamate disposizioni e delle stesse disposizioni regolamentari interne dell'Azienda – circolare n. 14241/1998, emanata ai sensi proprio dell'art. 15-quinquies del d.Lgs. n. 502/1992, cit. - che imponevano ai medici di effettuare timbrature che evidenziassero l'inizio e la fine (cc.dd. "stimbrature") della prestazione aggiuntiva.

Più in particolare, è emerso che il dr. X. ha effettuato ben 1.559 interventi in attività aggiuntiva nei tre anni considerati (2002, 2003 e 2004). Tali prestazioni risultano dalle tabelle meccanografiche del sistema di prenotazione informatizzata CUP, per le quali in relazione ad ogni giornata lavorativa va indicata la prestazione, il paziente, la data e l'ora dell'esame, il tempo di durata dell'operazione e la timbratura, in entrata e uscita, da parte del medico interessato.

Il dr. X. non risulta aver mai proceduto alla timbratura dell'orario di servizio né prima dell'inizio dell'attività aggiuntiva, né al termine della stessa per la ripresa dell'orario di servizio istituzionale; per tale ragione, l'Azienda ha sempre pagato la retribuzione dell'orario di servizio, anche per i periodi utilizzati invece dall'interessato per prestazioni aggiuntive, con conseguente danno ingiusto, che è stato quantificato in euro 12.953,69, corrispondente ai compensi contrattuali delle ore di contemporanea prestazione delle attività aggiuntive.

Tali circostanze risultano, si ripete, dagli atti del giudizio, oltre ad aver dato luogo – come posto in evidenza dal PM anche in udienza – ad un apposito procedimento disciplinare, che ugualmente ha accertato la materialità dei fatti su detti.

3. Né l'appellante, in primo grado e nella presente fase d'appello, ha mai seriamente confutato gli addebiti a suo carico.

Al riguardo, non vale infatti opporre la mancata conoscenza della circolare interna che regolamentava l'attività intramuraria da parte dei medici: essa infatti non faceva che organizzare i servizi e dare esecuzione a precise norme, di legge e dei contratti collettivi nazionali, che tutti gli interessati avrebbero dovuto conoscere (e di fatto conoscevano); né, per le stesse ragioni, potrebbero rilevare la dedotta disorganizzazione del servizio.

Anche nel caso di eventuale, effettiva ignoranza della circolare e delle disposizioni di servizio, sarebbe stato semmai onere del singolo medico concordare con la direzione dell'Azienda le modalità di effettuazione della propria attività aggiuntiva, a prescindere dall'esistenza di timbrature



e “stimbature” meccanografiche; e ciò, proprio allo scopo di tenere separati i due ambiti lavorativi ed evitare sovrapposizioni. E’ proprio il non essersi mai attivato per disciplinare la prestazione di tali attività aggiuntive, che dimostra la sostanziale malafede dell’appellante e rende inevitabile la valutazione di grave colpevolezza, sotto il profilo della massima negligenza e disinteresse per i propri doveri istituzionali.

4. Allo stesso modo, non può accettarsi l’altra giustificazione, relativa alla mancata dimostrazione della effettiva prestazione di un tal numero di prestazioni aggiuntive.

Ed infatti, anche a voler prescindere dalla circostanza che sarebbe stato onere dell’interessato marcare il confine tra l’attività istituzionale e quella intramuraria (il PM ha ricordato l’antica massima secondo la quale “qui in re illicita versatur, respondit etiam de casu”), occorre qui rilevare come risulti, dai tabulati dell’Azienda, che l’attività istituzionale dell’interessato è stata per la maggior parte dei casi effettuata, nei giorni nei quali risultano prestazioni aggiuntive, proprio nella fascia pomeridiana (che per disposizione interna era quella riservata all’attività aggiuntiva) e anche nei giorni nei quali la timbratura di entrata è in mattinata, dalla tabella risulta che il medico ha protratto l’orario di servizio sino al pomeriggio, senza “stimbrare”: dunque, l’orario è stato retribuito per l’intero tempo intercorrente tra le due marcature (in entrata e in uscita), nonostante la sicura effettuazione di prestazioni aggiuntive.

Ancora, non è contestabile che dette prestazioni aggiuntive indicate nelle tabelle in atti siano effettivamente state rese, e non solo prenotate, anche perché l’appellante non ha dimostrato il contrario, come sarebbe stato suo preciso onere (proprio perché dai documenti ufficiali risultavano le su dette prestazioni come concretamente effettuate).

Ma, in ogni caso, va rilevato che il primo Giudice, nel determinare l’importo della condanna, ha considerato la possibile, mancata corrispondenza, in qualche caso, tra i tempi di prenotazione e quelli di effettiva prestazione del servizio: l’addebito è stato ridotto infatti di un terzo rispetto alle richieste della Procura regionale. Tale valutazione appare a questo Giudice del tutto ragionevole e tiene ampiamente conto delle su riferite deduzioni difensive.

Anche sotto tale aspetto, le statuizioni di prime cure non meritano alcuna censura e devono essere integralmente confermate.

5. In conclusione, l’appello proposto deve essere rigettato, con conseguente, piena conferma delle statuizioni di cui all’impugnata sentenza di prime cure. All’appellante soccombente vanno, infine, addebitate le spese del presente grado di giudizio.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,

RESPINGE

l’appello di cui in epigrafe.

Le spese del presente grado di giudizio in favore dello Stato, quantificate nell’importo di euro__74,49 (euro_ Settantaquattro/49)

seguono, da ultimo, la soccombenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2008.

IL RELATORE

F.to Piergiorgio Della Ventura

IL PRESIDENTE

F.to Vito Minerva

Depositata in Segreteria